



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** FILIERE VEGETALI E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

## DETERMINAZIONE

N. C2234 del 21/09/2010

Proposta n. 14680 del 14/09/2010

**Oggetto:**

Disposizioni regionali applicative dell'art. 5 del D.M. 27/11/2008, n. 5396, come modificato con D.M. 04/08/2010, n. 7407, in materia di tempi e modalità d'impiego ad uso agronomico diretto dei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione.

**Proponente:**

Estensore	PANDOLFI PAOLO	_____
Responsabile del procedimento	PANDOLFI PAOLO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	VICARIO R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Disposizioni regionali applicative dell'art. 5 del D.M. 27/11/2008, n. 5396, come modificato con D.M. 04/08/2010, n. 7407, in materia di tempi e modalità d'impiego ad uso agronomico diretto dei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione.

*IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE*

*SU PROPOSTA* del Direttore vicario della Direzione Regionale Agricoltura;

*VISTA* la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

*VISTA* la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale*”;

*VISTO* il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

*VISTO* il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come risulta modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.);

*VISTO* il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

*VISTO* in particolare l'articolo 22 del predetto regolamento che prevede, tra l'altro, che i produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell'uva, alle seguenti condizioni:

- i sottoprodotti siano ritirati rapidamente e al più tardi entro la fine della campagna nel corso della quale sono stati ottenuti con indicazione dei quantitativi nei registri;
- il ritiro avvenga nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, in particolare in materia ambientale;

*VISTA* la Legge 20 febbraio 2006 n. 82, recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, che dispone:

- all'articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato;
- all'articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e delle province Autonome di Trento e Bolzano;

*VISTO* il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni;

*CONSIDERATO* che ogni anno con Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale è fissato il periodo vendemmiale, prevedendo anche il relativo termine finale;

*VISTA* la Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. C1905 del 05/08/2010 relativa alla determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale della campagna viticola 2010/2011 nel territorio della regione Lazio;

*VISTO* il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) 27 novembre 2008, n. 5396, recante “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”;

*VISTO* il decreto ministeriale 04/08/2010 n. 7407 recante “Modifiche all’articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, concernente “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”;

*CONSIDERATO* che il decreto n. 5396/2008, come modificato dal decreto n. 7407/2010, prevede, tra l’altro, che in applicazione degli articoli 22 e seguenti del regolamento CE n. 555/2008 della Commissione, i produttori tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione, adempiono al loro obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo, per i seguenti usi alternativi:

- *uso agronomico diretto*, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico;
- *uso agronomico indiretto*, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;
- *uso energetico*, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili;
- *uso farmaceutico*, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;
- *uso cosmetico*, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici;

*PRESO ATTO* che l'articolo 1 del decreto n. 7407/2010, che modifica l’articolo 5 del decreto MIPAAF n. 5396, prevede, tra l’altro:

- *al comma 4* che le Regioni e le Province autonome stabiliscono tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all’intervento;
- *al comma 9* che ai fini della qualificazione dei materiali quali sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale” e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti;

*VISTO* in particolare l’art. 183, comma 1, lettera p) del Decreto legislativo n. 152/2006, che definisce “sottoprodotto” le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

- soddisfino i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale, ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- abbiano un valore economico di mercato;

*CONSIDERATO* che le vinacce e le fecce, se rispettano le condizioni di cui al predetto art. 183, comma 1, lettera p) rientrano fra i sottoprodotti, in quanto risultato del processo di fermentazione delle uve e della produzione di vino e quindi possono essere impiegate nella gestione agronomica delle superfici agricole;

*CONSIDERATO* che il comma 4 dell'art. 1 del DM 7407 del 04/08/2010 prevede che *“Le Regioni e Province autonome stabiliscono tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all'intervento e, stabiliscono, altresì, le disposizioni applicative per l'utilizzazione dei sottoprodotti per altri usi alternativi, diversi da quelli di cui al comma 1, prevedendo esclusioni e limitazioni in relazione a specifiche normative regionali”*;

*RILEVATO* che è in corso il periodo vendemmiale dell'attuale campagna vitivinicola e che è pertanto opportuno definire i tempi e le modalità di distribuzione per l'uso agronomico diretto dei sottoprodotti della vinificazione sul territorio della Regione Lazio al fine di consentire la loro applicazione nel più breve tempo possibile;

*RITENUTO* pertanto stabilire le disposizioni regionali riguardanti detti tempi e modalità di distribuzione per l'uso agronomico diretto dei sottoprodotti della vinificazione sul territorio della Regione Lazio, secondo quanto definito nell'Allegato A), composto di n. due pagine, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

#### DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e per i motivi richiamati in premessa,

1) di approvare le disposizioni regionali riguardanti i tempi e modalità di impiego ad uso agronomico diretto dei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione sul territorio della Regione Lazio, secondo quanto definito nell'Allegato A), composto di n. due pagine, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



ALLEGATO A.pdf

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Guido Magrini